

## indice

<b>Definizioni e Glossario giuridico</b>	pag. 5
<b>Cosa e come assicuriamo: Norme che regolano l'assicurazione della tutela giudiziaria</b>	pag. 7
<b>Cosa fare in caso di sinistro: Norme che regolano la prestazione del servizio</b>	pag. 10
<b>Condizioni generali</b>	pag. 12

Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza e alla Spett.le D.A.S.

**URGENTE**

Pagine: 1 + \_\_\_\_



Spett.le D.A.S. - Via IV Novembre, 24 - 37126 Verona - Fax 0458351023

Agenzia Spett.le ..... Sig. ....  
Fax: .....

DA: ..... Tel. ....  
(Assicurato e/o Contraente)  
Sig. ..... Fax .....  
(Persona da contattare)

**Denuncia Sinistro:** Accaduto il ..... Polizza n° .....

Emessa il ..... Data effetto polizza ..... Quietanza scaduta il ..... Sino al .....

<b>ASSICURATO:</b> cognome - nome - professione - indirizzo - telefono - codice fiscale	<b>AVVERSARIO:</b> cognome - nome - indirizzo - telefono
	quali rapporti intercorrono tra l'Assicurato e questi?
<b>VEICOLO ASSICURATO:</b> marca - tipo - targa	<b>COMPAGNIA ASSICURATRICE R.C. DELLA PARTE AVVERSARIA</b> (indicare anche agenzia e n. di polizza) <b>★ importante ★</b>
<b>TESTIMONI:</b> (indirizzo completo) indicare se trasportati o estranei	<b>SCELTA DEL LEGALE:</b> (per eventuale "fase giudiziale" ai sensi delle C.G. di polizza)
<b>RICHIESTE DELL'ASSICURATO:</b> (precisare esattamente le richieste)	<b>PRETESE AVVERSARIE:</b> quali richieste o contestazioni sono state avanzate da parte avversaria? <b>★ importante ★</b>
<b>DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO:</b> <input type="checkbox"/> - per le VERTENZE DI LAVORO: fotocopia del Libro Matricola <input type="checkbox"/> - per i RECUPERI DI CREDITO: fotocopia delle fatture e/o delle bolle di consegna <input type="checkbox"/> - per VERTENZE CONTRATTUALI: fotocopia contratto, commissione, conferma d'ordine, corrispondenza, ecc.	<b>AUTORITÀ INTERVENUTA - precisare:</b> - quale autorità è intervenuta (indicando anche la sede del comando) - se è stato fatto il verbale - se è stata elevata contravvenzione e per quale motivo - se è stato sequestrato il veicolo - se è stata ritirata la patente, indicando il numero del decreto:
<input type="checkbox"/> - ALTRI DOCUMENTI: (precisare)	





## definizioni e glossario giuridico

Ai seguenti termini viene attribuito il significato qui precisato:

**Arbitrato:** l'arbitrato è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Assistenza stragiudiziale:** è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

**Compagnia:** Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito per brevità Zurigo.

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

**Danno extracontrattuale:** è il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdruciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

**Delitto colposo:** è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

**Delitto doloso:** è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

**Delitto preterintenzionale:** si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

**Fatto illecito:** non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

**Indennizzo:** la somma dovuta da Zurigo all'Assicurato in caso di sinistro.

**Insorgenza (del sinistro):** coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e – per le controversie contrattuali – collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:

- nel **Penale** (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla Informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'**Extracontrattuale** (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- nel **Contrattuale** (carenza di 90 giorni): momento in cui una

delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.

**Lesioni personali colpose (art. 590 C.P.):** commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

**Massimale:** la somma entro la quale Zurigo risponde di ogni sinistro.

**Nucleo Familiare:** le persone registrate nello Stato di Famiglia dell'Assicurato ed i conviventi, che tali risultino da riscontro anagrafico.

**Omicidio colposo (art. 589 C.P.):** commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

**Oneri fiscali (a carico dell'Assicurato):** spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente a Zurigo.

**Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

**Reato:** violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa. Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Sinistro:** la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.

**Società:** l'Impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona – Via IV Novembre, 24 – Telefono 045/8372632 - 8372658 – Fax 045/8351023, delegata alla gestione ed alla liquidazione dei sinistri a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 17.03.1995 n. 175, nel testo chiamata D.A.S.

**Spese di giustizia:** sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente

allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

**Transazione:** accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

**Vertenza contrattuale:** controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

## cosa e come assicuriamo

norme che regolano l'assicurazione della tutela giudiziaria

### Oggetto dell'assicurazione

Zurigo assicura, nei limiti del massimale e delle condizioni previsti in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti

dell'Assicurato, a seguito di sinistro rientrante in garanzia.

Sono comprese le spese:

- di assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.

### Estensione territoriale

La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e

Repubblica di San Marino,

negli altri casi;

salvo che sia espressamente prevista in garanzia una estensione territoriale più ampia.

### Garanzia Vita Privata

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della sua vita privata e della sua attività lavorativa subordinata, qualora:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Delimitazioni", purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui inizia il procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Zurigo rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250. Sono pertanto comprese a titolo esemplificativo:
  - le controversie, incluse quelle relative alla locazione, al

diritto di proprietà e ad altri diritti reali, riguardanti l'abitazione principale e quelle secondarie o stagionali dell'Assicurato, purché da lui direttamente utilizzate;

- le controversie nascenti dal contratto di lavoro dipendente dell'Assicurato, anche con Ente Pubblico;
- le controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- e) in estensione a quanto previsto al paragrafo "Estensione Territoriale", per quanto riguarda le stesse controversie previste al punto d) il cui valore in lite sia superiore a € 500, la garanzia vale anche per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein.

Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano l'Assicurato nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo;

- f) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.

Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza di Responsabilità Civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare a D.A.S., al momento del sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia.

#### **Garanzia aggiuntiva Medico o Operatore sanitario dipendente**

In deroga a quanto previsto al paragrafo "Delimitazioni", la garanzia viene prestata anche per le vertenze individuali nascenti dal contratto di lavoro dipendente dell'Assicurato, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro, Ente Pubblico o Privato, intenda esercitare nei suoi confronti, per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi ed inoltre per i procedimenti penali originati da atti o fatti connessi all'attività lavorativa subordinata.

La presente garanzia opera esclusivamente a favore delle persone indicate in polizza, purché sia stato pagato il relativo premio.

#### **Garanzia Circolazione stradale**

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore conducibili con

patente A o B, qualora:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo. Inoltre, in estensione a quanto previsto al paragrafo "Estensione Territoriale", le garanzie valgono per i sinistri che si verificano e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;

- e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250.

La garanzia opera solo se il veicolo cui il sinistro si riferisce è di proprietà dell'Assicurato. In estensione a quanto previsto al paragrafo "Estensione Territoriale", la garanzia vale per i sinistri che si verificano e che debbano essere processualmente trattati ed

eseguiti nei Paesi della Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.

#### **Persone assicurate**

##### **Opzione "Veicolo o Persona identificati"**

- a) Se la copertura è prestata su veicolo identificato: il proprietario, il conducente e i trasportati di tale veicolo;
- b) se la copertura è prestata su persona identificata: tale persona, nonché il proprietario ed i trasportati del veicolo da lei condotto.

##### **Opzione "Tutti i veicoli e tutte le Persone del nucleo familiare"**

Le persone componenti il nucleo familiare dell'Assicurato alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà, i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare ed i trasportati sui veicoli da loro condotti.

##### **Garanzia "Navigazione"**

Le garanzie previste al precedente capitolo "Garanzia Circolazione stradale", in deroga a quanto previsto al capitolo "Delimitazioni", operano anche in relazione alla proprietà o guida del natante/imbarcazione con potenza non superiore a 50 CV, identificato in polizza. I riferimenti specifici non compatibili vengono interpretati per analogia.

##### **Garanzia "Ritiro Patente"**

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora sia coinvolto in un incidente della

circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesioni a persona (artt. 589 e 590 Codice Penale) e comprende:

- a) la difesa penale in procedimenti per omicidio o lesioni colpose;
- b) l'assistenza in sede di interrogatorio avanti l'organo di Polizia inquirente;
- c) l'attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo;
- d) il ricorso avverso l'eventuale provvedimento di sospensione della patente.

In estensione a quanto previsto al paragrafo "Estensione Territoriale", le suddette garanzie valgono per i sinistri che si verificano e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.

Si comprendono inoltre:

- e) la copertura, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate della diaria prevista in polizza, del rischio del ritiro temporaneo della patente, in esecuzione di provvedimento dell'Autorità italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'incidente di cui sopra;
- f) la corresponsione del 50% della diaria convenuta, fino ad un massimo di € 5.200, ove un'Autorità straniera prenda per gli eventi sopra previsti alla lettera e) provvedimento analogo per il proprio territorio.

## **Delimitazioni**

### **Esclusioni comuni a tutte le garanzie**

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aerei;
- materia fiscale ed amministrativa con eccezione per i soli procedimenti penali previsti in polizza e derivanti da violazioni di legge in tali materie.

### **Esclusioni specifiche per la garanzia Vita Privata**

- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie riferibili a beni immobili diversi dall'abitazione principale e da quelle secondarie o stagionali dell'Assicurato da lui direttamente utilizzate;
- operazioni di acquisto o costruzione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- i danni derivanti da inidoneità, mancato, errato, insufficiente adeguamento dei sistemi informatici (hardware e software) in relazione alla gestione multivalutaria;
- vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi quando l'Assicurato sia un operatore medico o sanitario, dipendente ospedaliero.

### **Esclusioni specifiche per la circolazione stradale e per il ritiro patente**

La garanzia non vale se:

- il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente;
- il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186 e 187 C.d.s., o se è imputato di fuga od omissione di soccorso (art. 189 C.d.s.), o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga od omissione di soccorso, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

# cosa fare in caso di sinistro

norme che regolano la prestazione del servizio

## **Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia assicurativa**

Il sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza, negli altri casi.

La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti. Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.

In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

## **Denuncia di sinistro e libera scelta del legale**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione a D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurigo, trasmettendo tutti gli atti e

documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

È pertanto preferibile che la denuncia, corredata dai relativi documenti, venga inviata direttamente a D.A.S. in via IV Novembre, 24 – 37126 VERONA – Fax 045/8351023, utilizzando lo specifico modulo.

I sinistri denunciati oltre un anno dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione ex art. 2952 Codice Civile comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.

L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o a Zurigo notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare un legale – residente in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, Zurigo garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di

interessi con D.A.S. o con Zurigo.

## **Denuncia del sinistro “Ritiro patente”**

L'Assicurato deve denunciare immediatamente a D.A.S. il ritiro temporaneo della patente, inviando copia del provvedimento o comunicandone gli estremi; in caso di ritardata denuncia, la diaria inizia a decorrere solo dal giorno successivo a quello di comunicazione a D.A.S..

L'Assicurato deve avvalersi della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento di ritiro temporaneo della patente nei termini previsti, pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Codice Civile. L'Assicurato si obbliga a fornire a D.A.S. tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che D.A.S. ritenga di svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento.

## **Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del paragrafo “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o a periti devono essere

preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da D.A.S. che sia stata posta in grado di verificare urgenza

e congruità dell'operazione. D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o di ammende.

#### **Disaccordo sulla gestione del sinistro**

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e

le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

#### **Recupero di somme**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.

# condizioni generali

## **Articolo 1**

### **Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo le limitazioni previste dal capitolo "Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia assicurativa". Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Zurigo al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

## **Articolo 2**

### **Anticipata risoluzione del contratto - recesso in caso di sinistro**

In caso di cessazione del rischio il Contraente è tenuto:

- a darne immediata e documentata comunicazione a Zurigo;
- alla rifusione proporzionale degli eventuali sconti di durata anticipatamente beneficiati, fermo restando il pagamento delle rate di premio scadute e non ancora corrisposte.

Dopo ogni denuncia di sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente e/o Zurigo possono recedere

dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso Zurigo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

## **Articolo 3**

### **Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **Articolo 4**

### **Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

## **Articolo 5**

### **Indicizzazione**

Qualora in polizza venga contrassegnata la casella relativa all'indicizzazione, le somme assicurate, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati al "numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- a) alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza;
- c) l'aumento o la riduzione

decorrono dalla scadenza della rata annua.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento della polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

## **Articolo 6**

### **Altre assicurazioni**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare avviso scritto a Zurigo dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro deve essere dato avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra consentirà a Zurigo di non corrispondere l'indennizzo.

## **Articolo 7**

### **Tasse ed imposte**

Le spese di bollo, tasse ed imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Zurigo o da D.A.S..

## **Articolo 8**

### **Assicurazione per conto altrui**

Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

## **Articolo 9**

### **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.